

- Tematica

Il wallet personale non configura un deposito ai sensi del codice civile. Ed il passaggio da exchange a wallet personale non è cessione onerosa

- Paragrafo della circolare

2.3.1

- Osservazione La bozza sembra allargare il campo delle cessioni onerose oltre alle ipotesi che realmente le costituiscono

- Contributo

Nella bozza è scritto “Agli effetti dell’applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente». Procedendo poi a un’equiparazione dei wallet personali a tali strumenti: “Applicando tali principi alle cryptovalute... Agli effetti di quest’ultima disposizione, il prelievo dai wallet è equiparato ad una cessione a titolo oneroso”.

Tale analogia appare non corretta, in quanto il deposito di valute estere e il conto corrente per il codice civile sono strumenti di deposito che presentano una controparte. Il wallet personale no, non c’è nessuna controparte, quindi non è uno strumento di deposito ai sensi del codice civile. Lo è materialmente ma non nel significato giuridico che la legge dà al contratto di deposito e i due piani non vanno confusi.

Quindi l’estensione per analogia non può essere fatta e non si può inferire che lo spostamento dal wallet rappresenti in sé e per sé una cessione a titolo oneroso, non solo nel caso in cui lo spostamento avvenga verso un mio secondo wallet personale (cosa di cui voi giustamente prendete atto), ma pure se lo spostamento avviene verso una posizione su un exchange (ovviamente intestata al medesimo soggetto).

Si può ritenere sussistente una cessione a titolo oneroso in uscita da wallet solo ove la somma sia indirizzata ad un altro soggetto, in quanto in questo caso siamo di fronte ad un pagamento, ma se la movimentazione avviene nella patrimonialità del medesimo soggetto non si può presupporre una cessione onerosa sulla base della semplice formalità che il wallet venga assimilato per analogia ad uno strumento di deposito.

Anche l’ipotesi opposta appare a mio parere fuori luogo: la trasmissione di una crypto da una posizione mia su un exchange (exchange che configura sì a tutti gli effetti un deposito anche in senso giuridico) verso un mio wallet personale: la plusvalenza è il guadagno tra prezzo di

acquisto e di cessione di un asset, il che necessariamente richiede un acquisto ad un determinato prezzo di carico ed una cessione dello stesso asset ad un prezzo evidentemente superiore; nel caso in oggetto l'asset non viene ceduto, l'ho solo spostato "in un altro luogo" ma continuo a detenerlo, non riesco quindi a comprendere come possa mai essere assimilato questo passaggio ad una cessione a titolo oneroso se l'asset non è stato ceduto e continua ad essere nella mia materiale detenzione e patrimonialità.

Concludendo, per quanto sopra esposto, un qualsiasi spostamento tra wallet personale ed exchange, in qualsiasi dei due versi avvenga, se avviene tra posizioni del medesimo soggetto non può essere considerato cessione a titolo oneroso e non può dare origine a plusvalenza.

- Finalità.

Limitare la plusvalenza ai casi di reale cessione del cryptoasset evitando un estensione dei casi anche alle ipotesi in cui una reale cessione dello stesso non sia avvenuta